

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI ANIMALI**

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscono la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione persona-animale.
2. Le norme qui previste sono adottate nel rispetto delle leggi nazionali e regionali cui si fa implicito riferimento

Art.2 -Principi e finalità

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza adeguata alle proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.
2. Ordinanze con tingibili ed urgenti per chiusura aree contaminate da esche avvelenate

3. provvedimenti di autorizzazione alla consegna di cani al canile rifugio ai sensi dell'art. 16

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli animali d'affezione, di cui alla Legge 281/91 che vivono sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto d'interazione e convivenza con l'essere umano.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, oltre che i feti e gli embrioni animali, gli animali impiegati in attività già disciplinate quali allevamenti zootecnici, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero nonché gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'essere umano.

Art. 5 – Modalità di detenzione

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito e secondo le disposizioni della vigente normativa.
2. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi della struttura della competente Azienda U.S.L., accertano la violazione e provvedono secondo gli adempimenti di legge.
3. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre (minimo 90 giorni per i cani e 60 per i gatti) ed i membri della stessa generazione.
4. E' vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione in rete fatta eccezione per gli uccelli ornamentali o comunque detenuti per affezione, conigli e piccoli roditori.
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite veicoli in movimento.
6. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose.
7. E' vietata la colorazione degli animali per qualsiasi scopo
8. E' fatto obbligo a chi detiene animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico
9. In caso di detenzione alla catena i cani devono comunque potersi muovere agevolmente e poter raggiungere sia il recipiente dell'acqua che il riparo dagli eventi atmosferici
10. Chiunque viola le disposizioni contenute all'art 5 comma 4, 5, 8 e 7 è soggetto alla sanzione pari a € 100,00
11. Chiunque viola le disposizioni contenute all'art 5 comma 6, 9 è soggetto alla sanzione pari a € 200,00.

Art. 6- Smarrimento di animali

1. In caso di smarrimento di un animale, il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto entro 3 giorni dall'evento all'Azienda USL e per conoscenza alla Polizia Municipale.

Art. 7 - Avvelenamento di animali

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli;
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo al proprio veterinario o alla Azienda U.S.L. competente.
4. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare, alla competente Azienda U.S.L., alla Polizia Provinciale e Municipale tutti i casi di avvelenamento di animali dichiarando il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati.
5. Il Sindaco per quanto di propria competenza in collaborazione con l'Azienda USL locale, la Polizia Provinciale e Municipale, il Corpo forestale dello stato e la Prefettura determinerà tramite ordinanza proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e attiverà le iniziative necessarie alla segnalazione con apposita cartellonistica e alla bonifica dei luoghi interessati dall'avvelenamento.
6. Al fine di determinare le responsabilità dell'accaduto sarà avviata un'indagine.
7. Chiunque viola le disposizioni contenute all'art 7 comma 1 è soggetto alla sanzione pari a € 500,00

Art. 8 – Trasporto di animali

1. Gabbie e trasportini dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi con facilità; agli animali non dovranno mancare aria e luce sufficienti.
2. Per il trasporto degli animali d'affezione sui veicoli si applicano le norme del Codice della Strada.
3. Chi trasporta, è in ogni caso tenuto all'interruzione del viaggio ogni qualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress per assicurarne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura.
4. È vietato lasciare animali all'interno delle vetture in condizione che possono causare sofferenze o disagio come ad esempio mancanza di circolazione d'aria o temperature elevate.
5. In ogni caso è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei.
6. Nel caso di trasporto su mezzi pubblici vale la regolamentazione prevista dal Gestore dei servizi.
7. Chiunque viola le disposizioni contenute all'art 8 comma 4, 5 è soggetto alla sanzione pari a € 200,00

Art. 9 – Circhi

1. Nei circhi e in tutte le altre forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli stessi o lesivi per la loro incolumità.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di € 200,00 , la chiusura/sospensione dell'attività per un giorno alla prima infrazione e per una settimana alle successive nell'arco di tre anni.

Art.10 - Associazioni Animaliste

Il Comune di Rosignano M.mo collabora con le Associazioni Animaliste e di Volontariato presenti sul territorio per il miglioramento del rapporto tra umani e animali. In particolare:

- possono gestire, tramite convenzione, strutture di ricovero per animali e eventuale servizi collegati al raggiungimento del benessere animale
- collaborano alla vigilanza delle problematiche connesse alla tutela animali e all'applicazione del presente Regolamento

Art. 11 – Decesso e inumazione di animali

1. E' obbligo per i proprietari di cani denunciare all'ufficio locale dell'anagrafe canina il decesso dell'animali entro 30 giorni dall'evento

2. Per gli animali da affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di cui dovrà essere mantenuta evidenza documentale, è consentito al proprietario l'inumazione nel proprio terreno privato, qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed altri animali tramite acquisizione di un certificato medico veterinario che deve restare a disposizione per eventuali controlli.

TITOLO III CANI E GATTI

Art. 12 - Specificità della relazione con i cani

1. In considerazione della specificità della relazioni tra gli esseri umani e i cani, sono riconosciuti agli stessi precise necessità che attengono alle attività quotidiane.
2. Chi detiene un cane è tenuto a assicurare il soddisfacimento delle esigenze ludiche, motorie e relazionali del proprio animale.

Art. 13 - Modalità di custodia

1. Le specifiche tecniche relative alla modalità di custodia sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale. In ogni caso si prevede per l'animale un'idonea sistemazione, in luogo convenientemente luminoso ed aerato, al riparo delle intemperie.

Art. 14. Cattura di cani ritrovati in stato di libertà e consegna al canile sanitario

1. Chiunque rinvenga cani vaganti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Comune o agli organi di vigilanza sul territorio.

2. E' vietato appropriarsi di cani rinvenuti in stato di libertà.

3. Il Comune di Rosignano M.mo si avvale per la gestione di tale emergenze preferibilmente della collaborazione delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio che dovranno dotarsi di

personale opportunamente formato per la gestione di tali situazioni e degli idonei strumenti per la lettura del chip e l'eventuale individuazione del proprietario.

4. Nella prima ora successiva alla presa in carico dell'animale il soggetto incaricato alla cattura può, se le condizioni lo permettono, tentare di rintracciare il proprietario del cane attraverso la lettura del chip e l'utilizzo dell'anagrafe canina. In ogni caso una volta rintracciato il proprietario, questo deve provvedere al recupero l'animale entro 1 ora.
5. In caso contrario il soggetto incaricato della cattura provvede al trasporto dell'animale al canile sanitario.
6. Sia nel caso in cui venga rintracciato il proprietario sia nel caso di trasporto al canile l'eventuale numero identificativo del chip sono trasmessi agli uffici comunali ed alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
7. Chiunque viola le disposizioni contenute all'art 14 comma 2 è soggetto alla sanzione pari a € 100,00

Art. 15 - Affidamento e adozioni di cani

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte di soggetti privati, purché di maggiore età. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture convenzionate ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.

2. L'Amministrazione Comunale promuove l'affido dei cani e nei confronti della cittadinanza e/o ad Associazioni di volontariato (formalmente riconosciute) dediti alla tutela degli animali d'affezione, fornendo ove possibile idonei incentivi.

3. Deve essere acquisita, preventivamente all'adozione, autodichiarazione da parte del richiedente con cui attesta di non aver riportato condanne o patteggiamenti per abbandono, maltrattamenti, combattimenti o uccisione di animali

Art. 16 Cessione cane al canile rifugio

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile rifugio, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 28 della L.R. 59/2009

2. Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda al Comune indicando secondo le modalità previste in Tabella 1 le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegando i relativi documenti probatori.

3. In ogni caso la domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane

4. Gli uffici comunali verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi trasmette la richiesta al Sindaco per il rilascio dell'autorizzazione alla consegna del cane.

5. Il Sindaco con proprio provvedimento si riserva di accettare la domanda e trasferire al Comune la proprietà dell'animale. La validità del provvedimento di presa in carico è vincolata al rispetto dei commi 6 e 7.

6. Prima del ritiro da parte del canile rifugio e comunque non oltre 15 giorno dal ricevimento del provvedimento autorizzativo il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo

- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane

7. Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, dovrà consegnare il cane presso il Canile non oltre 15 giorno dall'emissione del provvedimento autorizzativo.

8) Nel caso di mancata consegna nei tempi previsti della documentazione di cui al comma 6 e dell'animale secondo le modalità del comma 7 il provvedimento di cui al comma 5 viene annullato e può essere trattenuta una quota pari al 30% del contributo versato.

9) La quota preventiva da versare per la presa in carico da parte del Comune dell'animale è quantificata in:

300,00 € nei casi definiti di priorità 2 in Tab. 1

2.000,00 € nei casi definiti di priorità 3 in Tab. 1

Art. 17 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani e i gatti accompagnati dal proprietario o responsabile a qualsiasi titolo, hanno accesso, nei modi consentiti dalla normativa a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale; gli altri animali domestici potranno ugualmente accedere a tutti gli esercizi pubblici, a patto di essere contenuti negli appositi trasportini o gabbie. E' comunque consentito l'accesso di un solo animale per persona.

2. Gli esercizi di qualunque genere hanno la facoltà di posizionare in prossimità dell'accesso al loro esercizio n. 1 ciotola di acqua pulita per favorire l'abbeveraggio degli animali passanti

Art. 18 – Accesso, da parte dei cani, a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. L'accesso è vietato in aree destinate a verde pubblico ed attrezzate per particolari scopi, come ad esempio campi sportivi.

2. In ogni caso, è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio (di lunghezza massima di 1,5 mt) e, ove sia necessario, la museruola, qualora gli animali possano determinare danno o disturbo agli altri frequentatori dei luoghi pubblici.

Art. 19 – Aree di sgambatura e spiagge per cani:

1. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

2. Per “area di sgambatura” si intende area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area. In essa è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento

3. Il Proprietario/Conduuttore è la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

4. Il Comune non è responsabile delle controversie di natura civile e penali che vengano a determinarsi tra soggetti privati fruitori dell'area.

5. Le aree di sgambamento devono essere dotate di almeno la recinzione a chiusura dell'area alta almeno 1,50 m, 1 cestino per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni, cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera munito di doppio catenaccio, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno sia dall'esterno, di almeno una panchina, illuminazione per la fruizione serale e, ove possibile, di una fontanella per la fornitura d'acqua

6. Le aree di sgambamento sono individuate con apposita delibera di Giunta, definendone il perimetro e il numero massimo di cani ammissibili.

7. Deve essere programmata l'attività periodica di taglio dell'erba dell'area e svuotamento dei cestini. Quando se ne ravvisi la necessità, successivamente al taglio dell'erba, deve essere svolta attività di disinfestazione dell'area

8. Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambatura sono fruibili con orario 07,00 – 23,00 e rimangono chiuse in orario 23,00 – 07,00. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse

9. Gli obblighi e i divieti dei fruitori dell'area sono i seguenti:

- a. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
- b. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- c. Il proprietario del cane risponde dei danni causati dal proprio animale all'interno dell'area
- d. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- e. Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
- f. I minori di anni 14 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori.
- g. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo
- h. Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in base agli altri cani già presenti;
- i. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, per non inficiare la funzione dell'area stessa e garantire l'accesso a tutti di cittadini;
- l. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' altresì vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- m. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

- n. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle nei contenitori dei rifiuti presenti nell'area di sgambatura;
- o. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
- p. E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere
- q. E' vietato l'accesso ai veicoli
- r. E' vietato l'accesso ad esemplari in calore e devono essere impediti gli accoppiamenti
- s. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

10. Annualmente il Comune si riserva la facoltà di individuare una o più aree del litorale , denominate “Bau Beach” è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti, delimitate almeno da pali removibili e corde.

11. All'interno della “Bau Beach” si applicano le disposizioni di cui ai punti b, c, e , g, h, i m, n, o, p, r e le relative sanzioni. Inoltre i proprietari/conducenti si dovranno dotare autonomamente di un idoneo quantitativo di acqua potabile da utilizzarsi per le necessità del proprio animale e dovranno vigilare affinché gli l'animali non fuoriescano liberamente dai confini della Bau Beach

12. Chiunque viola le disposizioni contenute all'art 19 comma 8 e comma 9 punti b, d, e, g, i, l, q, r è soggetto alla sanzione pari a € 100,00. Resta salva l'applicazione delle sanzioni nazionali, regionali e di altri regolamenti comunali per quanto riguarda l'applicazione dei punti m, n, o, p..

Art. 20 – Colonie feline

- 1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rosignano Marittimo attraverso il supporto delle associazioni del territorio
- 2. Il Comune promuove la gestione delle colonie feline preferibilmente tramite associazioni animaliste riconosciute sul territorio
- 2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite e mappate dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria in collaborazione con le associazioni ed i singoli cittadini. Il censimento delle colonie dovrà essere aggiornato tramite comunicazione annuale da parte delle associazioni riguardo al numero ed allo stato di salute dei gatti.
- 3. Le associazioni che gestiscono le colonie comunicano al Comune e alla ASL le necessità di sterilizzazioni per il contenimento del numero di gatti
- 4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, in collaborazione con la competente Azienda Sanitaria Locale ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e/o ambientali.

Art. 21 – Compiti dell' Azienda Sanitaria

- 1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi rimettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
- 2. La cattura dei gatti liberi per la cura e la sterilizzazione dovrà essere effettuata con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 3. Eventuali cure e sterilizzazioni potranno essere garantite anche mediante convenzioni con Medici Veterinari Liberi Professionisti e/o Servizi Veterinari ASL.

Art. 22 – Cura delle colonie feline da parte dei cittadini

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini e le associazioni che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove, laddove ve ne sia richiesta, la realizzazione di percorsi formativi in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari. Al termine di tali corsi potrà essere rilasciato un apposito "patentino" di riconoscimento. Presso il Comune verrà istituito un apposito Albo in cui verranno inseriti i nominativi dei soggetti in possesso di tale "patentino".
2. Una volta effettuati i suddetti corsi, potranno prendersi cura dei gatti liberi e delle colonie feline soltanto le persone iscritte all'Albo di cui al precedente comma 1.

Art. 23- Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/gattaie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove le colonie feline sono alimentate dopo ogni pasto.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, potrà essere consentito in particolari periodi dell'anno ed in luoghi riparati, la posizionatura per tutto il giorno di una ciotola per l'acqua ed una di cibo secco.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute all'art 23 comma 1 è soggetto alla sanzione pari a € 100,00

TITOLO IV

ESPOSIZIONE e UTILIZZO DI ANIMALI A FINI COMMERCIALI, ESPOSITIVI E SOCIALI

Art. 24 – Norme generali

1. Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno dell'esercizio pubblico, in luoghi accessibili al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione sia finalizzata alla vendita dell'animale o alla sua pura esposizione per fini diversi.
2. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa nonché le attività commerciali anche a carattere occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, svolte utilizzando posteggi dati in concessione è soggetto a quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali ed ulteriori regolamenti comunali in materia.
3. Non è consentita la vendita dei cani di età inferiore ai tre mesi e dei gatti di età inferiore ai due mesi.
4. Gli animali in esposizione dovranno sempre essere riparati dalla luce diretta o avere comunque delle zone d'ombra in caso di luce artificiale e dalle intemperie ed usufruire della necessaria circolazione d'aria, oltre a essere provvisti di acqua e cibo sufficienti. Dovranno essere garantite condizioni favorevoli per quanto riguarda la ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. I contenitori e le gabbie dovranno essere tenute pulite.
6. Per le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia degli animali all'interno di gabbie, box o in altri contenitori, si rimanda a quanto disposto con normative nazionale e regionale in materia.
8. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici.

Art. 25 – Animali utilizzati nelle Pet Therapy

1. Gli animali non dovranno subire stress fisici o psichici, danni temporanei o permanenti, dolore o angoscia durante le Attività svolte.
2. Al fine delle attività è vietato l'utilizzo di animali selvatici e cuccioli di età inferiore a 6 mesi. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di Pet Therapy e fatti adottare da famiglie. Al termine della carriera, agli animali deve essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche, eventualmente, attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni

Art. 26 – Animali di proprietà nelle case di riposo o istituti di ricovero

1. Il Comune di Rosignano Marittimo riconosce il valore delle attività di riabilitazione, cura e socializzazione effettuate con la presenza di animali.
2. Il Comune di Rosignano M.mo incoraggia il mantenimento del contatto, da parte delle persone ospitate nelle strutture residenziali o ricoverate presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia. E' consentito, salva diversa prescrizione motivata del responsabile delle strutture, l'ingresso degli animali accompagnati dal responsabile degli stessi, negli orari di visita previsti per gli ospiti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Sanzioni

Si applicano le sanzioni indicate nei relativi articoli del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale e da altri regolamenti comunali.

Art. 29 – Vigilanza

All'accertamento dei fatti costituenti violazione delle norme del presente Regolamento provvedono tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché gli altri organi di controllo di cui all'art. 13 della Legge 689/91 eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30 – Vigenza del regolamento

Al fine di facilitare l'adeguamento alle norme del presente atto, il termine di entrata in vigore del regolamento è fissato in 60 giorni dalla sua approvazione.

TAB. 1

Grado	Cause che impediscono la	Documentazione da presentare
--------------	---------------------------------	-------------------------------------

di priorità	detenzione del cane	
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro/confisca
1	Cane di proprietà di persona deceduta senza parenti – senza eredi	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi – Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo
2	<i>Famiglie indigenti* in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:</i> <i>* di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane</i>	Richiesta/relazione dei servizi sociali comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (Isee) – Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato – Documentazione specifica a secondo della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane da parte di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza – Certificato di un Medico Specialista attestante l'allergia – Verifica P.M. per presenza spazi
	C) Motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza – Certificato di un Medico Specialista attestante l'allergia – Verifica P.M. per presenza spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) non eredi che non se vogliono occupare	Certificato di morte – Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	Richiesta/relazione dei Servizi Sociali – Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata"	Certificato/relazione dell'AUSL Servizio veterinario
	G) Cane "morsicatore"	Scheda di Pronto Soccorso – certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario
	H) Trasloco in alloggio insufficiente	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Pianta dell'attuale attuale abitazione (metratura) .pianta della futura abitazione – Verifica P.M.
3	Famiglie non INDIGENTI che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
	B) Allergia al pelo di cane da parte di	Verifica anagrafica per convivenza – Certificato

	un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	di un Medico Specialista attestante l'allergia – Verifica P.M. per presenza spazi
	C) Motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza – Certificato di un Medico Specialista attestante l'allergia – Verifica P.M. per presenza spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se vogliono occupare	Certificato di morte – Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	Richiesta/relazione dei Servizi Sociali – Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata"	Certificato/relazione dell'AUSL Servizio veterinario
	G) Cane "morsicatore"	Scheda di Pronto Soccorso – certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario -
	H) Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	Richiesta/relazione dei servizi sociali – verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado – Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato